

Avv. SALVATORE MEDAGLIA
 Via Bonifacio Lupi, 29
 50129 FIRENZE
 Tel. 055 2670318 - Fax 055 2675148
 Partita IVA 05965110488

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 2115/15

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze

I sezione civile

Composto dai Magistrati

Dott.ssa Grazia Aloisio Presidente

Dott.ssa Guttadauro Giuseppina Giudice

Dott.ssa Virginia Mazzeo Giudice

Ha pronunciato nella causa iscritta al n. 12410/2014 R.G.

promossa congiuntamente da

[REDACTED] nata a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** e residente in Firenze in Via **[REDACTED]**,
 eletta dom.ta in Firenze, Via Bonifacio Lupi, 29 presso lo studio dell'Avv. Agnese Larosa che la
 rappresenta e difende per procura alle liti in calce al ricorso congiunto per divorzio

contro

[REDACTED] nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** e residente in Firenze in Via **[REDACTED]**,
 eletta dom.to in Firenze in Via Bonifacio Lupi, 29 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Medaglia,
 che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce al ricorso congiunto per divorzio.

Con la partecipazione del P:M::

la seguente

SENTENZA

[REDACTED] e **[REDACTED]** hanno depositato il 30.07.2014 avanti questo Tribunale,
 ricorso per divorzio. In esso espongono di aver contratto matrimonio civile, come risulta
 dall'estratto di matrimonio in atti, in Firenze (FI) il 30.07.2006 (Registro Atti di Matrimonio
 dell'anno **[REDACTED]**, parte **[REDACTED]** ufficio **[REDACTED]**, atto n. **[REDACTED]**); di aver optato per il regime patrimoniale di

separazione dei beni; che dal matrimonio non sono nati figli che la vita coniugale si era svolta fino alla decisione della donna di lasciarla per andare nella casa di Firenze, Via [REDACTED]

Aggiungevano che il sig. [REDACTED] ha doppia cittadinanza (marocchina ed italiana), mentre la sig.ra [REDACTED] è cittadina italiana; di aver convenuto per iscritto, tramite scrittura del 22.07.2014 che il divorzio fosse regolato dalla legge marocchina ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE 1259/2010 (c.d. Roma III).

Chiedevano quindi di ottenere una pronuncia di divorzio –applicando le leggi del Regno del Marocco – e quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in Italia. Nelle condizioni vi è la rinuncia dei coniugi a qualsiasi compensazione o restituzione di carattere risarcitorio, accettando ciascuno di loro le rispettive rinunzie dell'altro ed avendo definito ogni ulteriore rapporto economico tra loro intercorso e che trovi comunque causa nel rapporto di coniugio.

I coniugi sono comparsi avanti al Collegio all'udienza del 24.04.2015, sono stati sentiti ed è stata tentata inutilmente tra di loro la conciliazione.

La giurisdizione appartiene al giudice italiano dal momento che la vita familiare si è svolta in Italia e che il marito ha la doppia cittadinanza, mentre la moglie è cittadina italiana. La competenza territoriale spetta a questo Tribunale, dal momento che i coniugi vivono entrambi in Toscana.

Quanto al diritto applicabile, trova applicazione il Regolamento UE 1259/2010.

Secondo l'art. 1 comma 1 di detto Regolamento esso si applica, *"in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale"*. Nel caso di specie il conflitto potenziale si riscontra tra la legge italiana e la legge marocchina, in quanto applicabili.

Secondo l'art. 4 dello stesso Regolamento europeo, che riveste carattere universale, *"la legge designata dal medesimo si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante"* (in questo caso il Marocco), per risolvere il conflitto potenziale di legge.

Secondo l'art. 5 (rubricato *"Scelta della legge applicabile dalle parti"*) i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: *" a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; c) la legge dello Stato di*



cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; d) la legge del foro"

Nel caso di specie il sig. ████████ è (anche) cittadino marocchino e quindi la designazione della legge straniera applicabile è ammessa.

Secondo l'art. 6, che concerne il consenso e la validità sostanziale, *"l'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente Regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi"*.


Secondo l'art. 7 (Validità formale) *"l'accordo di cui all'art. 5... è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell'accordo. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi si applicano tali requisiti"*.

Nel caso concreto la validità sostanziale esiste considerando che le parti sono entrambe maggiorenni e pienamente capaci secondo la legge marocchina, che hanno confermato avanti a questo Giudice di aver raggiunto l'accordo di cui si discute e non si evidenzia, quindi, alcuna violazione sulla formazione del consenso tra le parti.

Quanto alla forma, come si è detto, esso è stato redatto per iscritto e anteriormente alla data di proposizione del ricorso (data certa secondo il diritto italiano attestata dalla data del timbro postale ex art. 2074 c.c.). L'esistenza dell'accordo è stata, inoltre, confermata dai coniugi sentiti dal Collegio. La scelta delle parti di regolare una controversia secondo il diritto straniero in Italia non richiede forme particolari ulteriori (anche in atti processuali, come nella specie inoltre avviene con la sottoscrizione del ricorso congiunto).

Per tali motivi, sussistendone le condizioni, si ritiene nella specie applicabile il diritto marocchino.

Per la parte che interessa la presente causa, vengono in rilievo le disposizioni contenute nel Codice di Famiglia del Marocco (Moudawwana) del 2004. In particolare, secondo l'art. 114 di detto codice, è ammesso che i coniugi possano di comune accordo avanzare una richiesta di divorzio al Tribunale fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché tali condizioni non contraddicano le disposizioni del citato codice di famiglia e non danneggino gli interessi dei figli. Il giudice deve tentare la conciliazione tra i due coniugi e, quando ciò risulti



impossibile, autorizza e convalida il divorzio (traduzione non ufficiale). Questo "tipo" di divorzio che, essendo rimesso alla richiesta congiunta dei coniugi con controllo giudiziario quanto al pregiudizio per la prole, contrarietà a norme imperative dello stesso codice di famiglia e tentativo di conciliazione, è assimilabile al nostro c.d. "divorzio congiunto. Esso, però, non postula presupposti specifici e non è, in particolare, subordinato al fatto che intercorra un determinato lasso di tempo in cui sono sospesi tra i coniugi alcuni degli effetti del matrimonio (si pensi alla separazione, ad esempio, che l'ordinamento marocchino non conosce).

L'applicazione diretta del diritto marocchino designato dai coniugi, quindi, consente di ottenere l'immediata pronuncia di divorzio (per noi scioglimento del matrimonio "civile") senza preventivo tempo di separazione o di motivi specifici che giustificano la rescissione del vincolo coniugale (art. 3 l. div.).

Per quanto attiene alla prole, la coppia non ha figli e quindi non vi è necessità di verificare se il divorzio possa pregiudicare gli stessi. Tra le parti non si è, poi, previsto alcun obbligo di carattere economico reciproco. Sotto quest'ultimo aspetto si rileva che il divorzio consensuale può essere chiesto secondo il diritto marocchino "con o senza condizioni" e gli artt. 115 e ss. del codice della famiglia marocchino prevedono solo come possibilità di compensazioni più o meno risarcitorie per l'uno o per l'altro coniuge e quindi non vi è violazione di norme imperative del diritto di quel Paese. La rinuncia reciproca a "compensazioni e restituzioni" non si pone in contrasto evidente neppure con norme di diritto pubblico italiano (l'art. 12 Reg. U.E. 1259/2012 prevede, infatti, che l'applicazione di una norma designata in virtù del presente Regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro), poiché la debenza e la misura degli eventuali obblighi economici- assistenziali post matrimoniali tra ex coniugi è rimessa, da noi, alle domande dell'una o dell'altra parte.

In definitiva questo Tribunale dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti secondo le condizioni da esse pattuite nel ricorso congiunto depositato il sussistendone i presupposti e le ragioni secondo il diritto dello Stato del Marocco designato dalle parti come legge applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Firenze il 30.07.2006 tra [REDACTED], nata a il, e [REDACTED] nato a il, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Firenze, nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno [REDACTED], parte [REDACTED] ufficio [REDACTED], atto [REDACTED] alle condizioni stabilite dalle parti con il ricorso depositato il. Ordina all'Ufficiale dello



Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e delle ulteriori incombenze di legge.

Così deciso in Firenze il 09.05.2014, su relazione del giudice Grazia Aloisio

Il giudice rel.

TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITO IN CANCELLERIA
IL 15 GIU. 2015
Il Cancelliere

Il Presidente rel.

UNALE
001

Copia conforme all'originale
Firenze 18 GIU. 2015